



La normativa ungherese sull'autorizzazione dei giochi d'azzardo on-line non è compatibile con il principio della libera prestazione dei servizi

Tale normativa limitava, in un primo tempo, in modo discriminatorio e, in un secondo tempo, per il suo carattere non trasparente, la possibilità per gli operatori con sede in altri Stati membri di organizzare giochi di questo tipo in Ungheria

L'Unibet International è una società maltese la cui attività consiste in particolare nell'organizzazione di giochi d'azzardo on-line e che, a tal fine, è titolare di autorizzazioni rilasciate da diversi Stati membri.

Nel 2014, le autorità ungheresi hanno constatato che l'Unibet forniva su siti Internet in lingua ungherese taluni servizi di gioco d'azzardo, benché non fosse in possesso dell'autorizzazione necessaria in Ungheria per l'esercizio di tale attività. Dette autorità hanno dunque, da un lato, il 25 giugno 2014, imposto all'Unibet il blocco temporaneo dell'accesso dall'Ungheria a questi siti e, dall'altro, il 29 agosto 2014, inflitto un'ammenda a tale società.

L'Unibet ha quindi presentato dinanzi al Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) un ricorso volto all'annullamento di entrambe le decisioni, facendo valere che la normativa ungherese sulla cui base erano state adottate era in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi. A tal riguardo, ad avviso dell'Unibet, se è vero che, nei periodi in discussione, gli operatori con sede in altri Stati membri avrebbero potuto, in linea teorica, ottenere in Ungheria la concessione di un'autorizzazione all'organizzazione di giochi d'azzardo on-line (non essendo la fornitura di tali servizi riservata a un monopolio statale), gli stessi si trovavano in pratica nell'impossibilità di procurarsi tale autorizzazione.

Infatti, secondo l'Unibet, l'Ungheria non ha indetto, nel corso di tali periodi, alcuna pubblica gara ai fini della conclusione di contratti di concessione che permettessero di ottenere l'autorizzazione necessaria. Allo stesso tempo, l'Unibet osserva che l'Ungheria l'ha in pratica esclusa dalla possibilità, prevista dal diritto ungherese, di stipulare tali contratti nella qualità di operatore di giochi d'azzardo «di comprovata affidabilità».

In tale contesto, il giudice ungherese chiede alla Corte di giustizia se la normativa ungherese in discussione sia compatibile con il principio della libera prestazione dei servizi.

Nell'odierna sentenza, la Corte dichiara innanzitutto che la normativa nazionale in questione, che vieta l'organizzazione di giochi d'azzardo in assenza di una previa autorizzazione rilasciata dalle autorità amministrative, **costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.**

Inoltre, la Corte afferma che, secondo la normativa nazionale sulla cui base è stata adottata la decisione del 25 giugno 2014, gli operatori di giochi d'azzardo «di comprovata affidabilità» dovevano aver esercitato, per un periodo di almeno dieci anni, un'attività di organizzazione di giochi d'azzardo in Ungheria. Ebbene, la Corte considera che un siffatto requisito costituisce una **disparità di trattamento**, in quanto sfavorisce gli operatori di giochi d'azzardo aventi sede in altri Stati membri rispetto agli operatori nazionali, i quali possono più agevolmente soddisfare tale condizione. Per questo motivo, la Corte dichiara che la normativa in discussione è **discriminatoria** e, pertanto, **contraria al principio della libera prestazione dei servizi.**

Per quanto riguarda la normativa nazionale sulla cui base è stata adottata la decisione del 29 agosto 2014, la Corte afferma che l'obbligo, per le imprese che chiedano di ottenere lo status di operatore di giochi d'azzardo «di comprovata affidabilità», di aver esercitato per tre anni in uno Stato membro un'attività di organizzazione di giochi d'azzardo non genera vantaggi a favore degli operatori con sede nello Stato membro ospitante e potrebbe quindi, in via di principio, essere giustificata da un obiettivo d'interesse generale, come la tutela dei consumatori o dell'ordine pubblico.

Tuttavia, tale normativa **non soddisfa l'obbligo di trasparenza** in quanto né le condizioni previste dalla legge per l'esercizio dei poteri delle autorità nazionali nell'ambito delle procedure di attribuzione dello status di operatore di giochi d'azzardo «di comprovata affidabilità» né le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dagli operatori nella presentazione della loro offerta **risultavano definite con sufficiente precisione**.

In tale contesto, la Corte conclude che **il principio della libera prestazione dei servizi osta anche a siffatta normativa**.

Infine, la Corte precisa che non è possibile infliggere alcuna sanzione sulla base di norme dichiarate contrarie al suddetto principio.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575